



COMUNE DI  
**VARESE**

Area V  
Corpo di Polizia Locale

Ordinanza attuata il \_\_\_\_\_

alle ore \_\_\_\_\_

Prot. Gen. n.	10548
Varese,	25.02.2014

**OGGETTO:** Disposizioni in ordine alla circolazione veicolare sulle strade site nel territorio di competenza del Comune di Varese, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno solare.

### IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- PREMESSO** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti, causate dalla possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile nonché condizionare pesantemente il regolare svolgimento della circolazione stradale lungo le strade site nel territorio di competenza del Comune di Varese;
- CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli e, che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero della neve;
- RITENUTO** che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per tutti i veicoli transitanti lungo le strade site nel territorio di competenza del Comune di Varese, definiti dall'art. 54 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada", l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso);
- RICHIAMATA** la precedente ordinanza PGN 67568 del 31.12.2008, nonché l'ordinanza n. 497 del 03.11.2010 emessa dalla Provincia di Varese- Settore Viabilità e Trasporti;
- RICHIAMATO** il precedente provvedimento Prot. Gen. n. 50200 del 04.11.2010 che, con il presente atto viene annullato e sostituito;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Capo Sezione Operativa Vigilanza/Sicurezza Integrata del Territorio, del Capo Attività Controllo del Territorio e del Capo Attività Tecnico-Amministrativa Verbali e Contenzioso;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3°, 6, e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU\1580-16.01.2013 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- AI SENSI** dell'art. 107 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., per propria competenza;

### ORDINA

- Per il periodo compreso tra il 15 NOVEMBRE ed il 15 APRILE di ogni anno solare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, l'istituzione dell'obbligo di circolare su tutte le strade site nel territorio di competenza del Comune di Varese, per tutti i veicoli definiti dall'art. 54 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso).

- Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
- Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

## DISPONE CHE

- Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
- I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.05.2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13.03.2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
- I dispositivi antistrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- Tali dispositivi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
- Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. L'uso di pneumatici chiodati è limitato al periodo 15 novembre - 15 marzo.

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE ATTO, E' DA RITENERSI ANNULLATO.

Detto provvedimento entrerà in vigore con l'installazione della relativa segnaletica verticale di cui all'allegato A del presente atto, alla cui messa in opera provvederà l'Area X^ Lavori Pubblici - Attività Strade e Segnaletica, nonché resa nota all'utenza con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada", sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" - Art. 6 c. 4 lett. e) e c. 14 quanto riguarda la circolazione fuori dai centri abitati e Art. 7 c. 1 lett. a) e c. 14 per quanto riguarda la circolazione nei centri abitati.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 gg. al TAR (della regione in cui opera l'autorità), ovvero secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del "Nuovo Codice della Strada (Art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Art. 37 D.L.vo 285/1992).

IL COMANDANTE  
Dott. Antonio Lotito